

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4283 del 27/08/2021
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI, DGR N. 2218/2015. SITO POZZO RAVENNA TERRA 44 UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA GUICCIOLI SNC PROPONENTE: SOCIETA PADANA ENERGIA SRL. CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA CON CONFORMITA AL PROGETTO APPROVATO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4399 del 26/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventisette AGOSTO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI, DGR N. 2218/2015. SITO POZZO RAVENNA TERRA 44 UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA GUICCIOLI SNC
PROPONENTE: SOCIETA PADANA ENERGIA SRL
CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA CON CONFORMITA AL PROGETTO APPROVATO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico
- la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015"* stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna. In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla Convenzione, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, il rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato, ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante *"Norme in materia ambientale"* e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V *"Bonifica di siti contaminati"* e l'art. 248, commi 2 e 3, che stabilisce che:
 - "2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.*
 - 3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7";*
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che *"le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati";*

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la *“Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”*;

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;
- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

VISTA l'istanza acquisita da questo SAC al PG/2021/73686 del 10/05/2021 con cui il Proponente trasmetteva agli Enti competenti copia della documentazione attestante il completamento (as built) degli interventi di bonifica eseguiti presso il sito in oggetto;

DATO ATTO che ai fini istruttori del rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con MiSP è stata aperta dal responsabile del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2021/14270;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, individuato per la pratica Sinadoc sopra indicata, emerge quanto segue:

- oggetto della presente determina è la certificazione degli interventi di bonifica effettuati dalla Società Padana Energia srl (CF: 02342760390 - sede legale in Milano, viale Forlanini Enrico 17 - fino al 14/12/2020 denominata Padana Energia spa) - presso l'area Pozzo Ravenna Terra 44 a Ravenna (RA), via Guiccioli snc (rif. Fig. 1 *Corografia con ubicazione del sito*, allegata), secondo quanto previsto dal documento comprensivo di *“Analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica”*, *“Progetto operativo di bonifica”* e *“Piano di monitoraggio delle acque sotterranee”* approvato con determina n. DAMB/2017/1526 del 22/03/2017 di questo SAC;
- l'analisi di rischio è stata correttamente eseguita applicando i criteri riportati nell' Allegato 1 al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e nel documento ISPRA *“Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”*, rev. 2 - 2 marzo 2008; sono state altresì applicate le linee guida del MATTM del 18 novembre 2014.

Il calcolo del rischio è stato condotto usando il software di calcolo Risk-net versione 2.1 (*“Risk-net”*) con dati in ingresso ricavati direttamente dalle indagini integrative e in parte da fonti bibliografiche, adottando valori di tipo cautelativo che hanno massimizzato la conservatività del modello stesso.

Nell'analisi di rischio non sono stati inclusi i parametri manganese, ferro e nichel, rinvenuti diffusamente nelle acque sotterranee del Sito in concentrazioni superiori a quella delle rispettive CSC di riferimento, poiché ritenuti ragionevolmente riconducibili (in base alle notizie bibliografiche disponibili e alle indagini ambientali eseguite) a valori di fondo naturale.

- le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) sono state calcolate per il terreno imponendo condizioni di rischio cumulativo accettabile, cioè considerando più contaminanti e dunque un effetto cumulativo del rischio. Successivamente, sono state confrontate con i valori misurati in campo (CRS, Concentrazioni Rappresentative alla Sorgente).

Per le sorgenti individuate nella zona insatura suolo profondo, la CSR calcolata per cromo totale e gli idrocarburi pesanti C>12 era risultata superiore alla teorica concentrazione di saturazione; come suggerito dall'Appendice V, pertanto, appurata l'assenza di prodotto surnatante in falda, è stato adottato un valore di CSR pari alla concentrazione massima riscontrata ed è stata verificata l'accettabilità del rischio in modalità diretta.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Tabella 3: Confronto tra le CSR calcolate e le concentrazioni massime riscontrate (Cmax)

Sorgente di contaminazione	Contaminanti di interesse	CSR (mg/kg)	Concentrazione massima (Cmax) (mg/kg)	Campione
Zona insatura, suolo superficiale SS-A	Cromo totale Zinco	22804 536332	735 472,7	RT44 MW3-A (0,0-1,0 m) RT44 MW3-A (0,0-1,0 m)
Zona insatura, suolo superficiale Sorgente SS-B	Mercurio elementare Arsenico	6,28** 20*	1,7 56,5	RT44 MW2-A (0,0-1,0 m) RT44 BH13-A (0,0-1,0 m)
Zona insatura, suolo superficiale Sorgente SS-C	Zinco	541695,6	233,3	RT44 BH5-A (0,0-1,0 m)
Zona insatura, suolo profondo Sorgente SP-A	Cromo totale Zinco Arsenico Idrocarburi pesanti C>12	838,3 244855,2 238,8 1599	838,3 422,5 22,5 1599	RT44 MW3-B (1,0-2,0 m) RT44 MW3-B (1,0-2,0 m) RT44 BH12-B (1,0-2,0 m) RT44 MW3-C (2,0-3,0 m) RT44 MW3-C (2,0-3,0 m)
Zona insatura, suolo profondo Sorgente SP-B	Mercurio elementare	4,54**	1,7	RT44 MW2-B (1,0-2,0 m)

*CSR posta pari alla rispettiva CSC in quanto risultante inferiore alla CSC, sulla base delle linee guida ministeriali Prot. 0029706 del 18/11/2014

** Per la definizione della CSR per il mercurio, al fine di adottare un approccio a favore di cautela, è stata utilizzata la forma più cautelativa, in questo caso il mercurio elementare

- il Progetto approvato, recependo gli esiti dell'AdR sito specifica (dalla quale emergeva che il sito era da ritenersi contaminato solo in relazione al comparto *Suolo Superficiale insaturo - rif. sorgente SS-B* per presenza di superamenti della CSR calcolata per il parametro As), prevedeva l'asportazione e conferimento off-site ad idonei impianti di trattamento dell'hot spot di contaminazione individuato (circa 128.460 kg di terreno rimossi).
- lo scavo del terreno non conforme alle CSR è stato eseguito il 13 dicembre 2017 ed è stato verificato per mezzo di misure topografiche il raggiungimento della quota di scavo prevista da progetto e le dimensioni planimetriche dello stesso. In data 10 gennaio 2018 sono state eseguite in corrispondenza dei punti CP1÷CP4 e CF1 (rif. Fig. 7 allegata), le attività di campionamento in contraddittorio con ARPAE che ha prelevato dei campioni in corrispondenza dei punti CP3 e CF1.

I risultati delle analisi chimiche sia del laboratorio di parte che di ARPAE hanno restituito la conformità alle CSR calcolate per il Sito del parametro arsenico (CSR = CSC 20 mg/kg).

Al termine delle attività di collaudo, che hanno certificato il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, il Proponente procedeva in data 18 febbraio 2019 al ritombamento degli scavi con terreno certificato;

- il monitoraggio post-operam delle acque sotterranee, eseguito nel periodo agosto 2019 – gennaio 2021, ha accertato per tutti i pozzi di monitoraggio presenti in Sito il rispetto delle CSC previste per ciascuno dei parametri ricercati (*idrocarburi totali (come n-esano)*, *arsenico*, *cromo totale*, *mercurio e zinco*) ad eccezione del parametro arsenico in MW03 in cui erano stati registrati a luglio 2020 e gennaio 2021 superamenti della CSC. Le attività di agosto 2019, gennaio 2020, ottobre 2020 e gennaio 2021 venivano eseguite in contraddittorio con ARPAE.

I ri-campionamenti di verifica eseguiti in data 14 ottobre 2020 e in data 25 febbraio 2021 sulle acque sotterranee prelevate dal suddetto pozzo hanno accertato la conformità dell'arsenico ai limiti di legge.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Per problemi tecnici dell'ultimo momento personale ARPAE non ha potuto presenziare al ri-campiamento di MW03 eseguito in data 25/02/21, ma era stato condiviso per le vie brevi con questa Agenzia che - stante il costante allineamento dei valori rilevati dai laboratori (di parte e di questa Agenzia) - qualora l'esito del laboratorio di parte fosse stato favorevole, il Proponente avrebbe potuto procedere alla elaborazione e trasmissione del documento finale di As built;

- alla luce dei risultati raggiunti con le attività realizzate, il Proponente predisponendo la relazione finale di chiusura (*As Built*) del procedimento in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (rif. PG/2021/73686 del 10/05/2021);
- acquisita la relazione tecnica predisposta dal Servizio territoriale ARPAE APA Est ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi (rif. nota PG/2021/131263 del 25/08/2021);

DATO ATTO che, sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione agli atti, non sussistono motivi ostativi al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.8.5.7 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna*" approvato con DGR n. 926 del 05/06/2019;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 242 c.13 e dall'art. 248 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - nell'ambito di competenza della Convenzione tra Arpae e Provincia di Ravenna per lo svolgimento delle funzioni ambientali residue - ARPAE SAC provvede al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica come da progetto approvato, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita relazione tecnica predisposta da Arpae ST;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI CERTIFICARE che gli interventi di bonifica effettuati dalla Società Padana Energia srl (CF: 02342760390 - sede legale in Milano, viale Forlanini Enrico 17 - fino al 14/12/2020 denominata Padana Energia spa) - presso l'area Pozzo Ravenna Terra 44 a Ravenna (RA), via Guiccioli snc, risultano conformi al documento comprensivo di "*Analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica*", "*Progetto operativo di bonifica*" e "*Piano di monitoraggio delle acque sotterranee*" approvato con determina n. DAMB/2017/1526 del 22/03/2017 di questo SAC.
2. DI DARE ATTO che l'area in oggetto (rif. Figg. 1 e 7 allegate) è pertanto restituibile agli usi consentiti dalle vigenti norme urbanistiche del Comune di Ravenna.
3. DI DARE ATTO che il Progetto Operativo di Bonifica approvato - sulla cui base è stata verificata la conformità dell'intervento effettuato - era stato predisposto sulla base delle risultanze ottenute dall'elaborazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica.

La conformità delle operazioni eseguite alla progettazione operativa è da ritenersi valida fintanto che sussistono le condizioni ambientali e di destinazione d'uso che hanno condotto alla definizione del modello concettuale descritto nel documento di Analisi di Rischio sito-specifica stessa. Qualunque variazione del modello concettuale comporterà la riapertura del presente procedimento, con la necessità di ri-elaborazione dell'Analisi di Rischio e, conseguentemente, una eventuale rivalutazione del Progetto Operativo di Bonifica.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

4. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.
5. DI DARE ATTO che - contro il presente provvedimento - gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.